



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. 56327/Area I - P.A.

Trapani, 26/08/2019

Al Sig. Commissario  
Libero Consorzio Comunale  
TRAPANI

Ai SIGG. Sindaci dei Comuni della  
PROVINCIA

Al Sig. Presidente  
Camera di Commercio Industria e  
Artigianato  
TRAPANI

[camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it](mailto:camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it)

Oggetto: Art. 5 del D.L. 14 giugno 2019, n.53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.77. Modifiche all'art. 109 T.U.LP.S.

Per quanto di competenza, si trasmette stralcio della circolare del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto.

Il Sig. Presidente della Camera di Commercio è pregato di estendere il contenuto della suddetta circolare alle associazioni di categoria interessate.

p. Il Prefetto  
Vice Prefetto  
(D. Lisi)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, 14 agosto 2019.

*MISSISS*

Oggetto: Art. 5 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Modifiche all'art. 109 TULPS.

~~~~~  
Seguito:

f. n. 557/PAS/U.003784/12982.LEG dell'11.03.19

1. *Premessa.*

Come è noto, il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, reca un variegato pacchetto di misure, destinate ad affrontare e risolvere una pluralità di questioni riguardanti la prevenzione e il contrasto dei reati e il potenziamento del supporto a tali attività.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In particolare – a parte le norme in materia di contrasto all'immigrazione illegale (articoli dall'1 al 4) – i settori su cui il decreto-legge viene ad incidere comprendono gli strumenti di contrasto alle illegalità in occasione di manifestazioni pubbliche o che si svolgono in luogo aperto al pubblico (artt. 6 e 7), il potenziamento delle funzioni di supporto alle attività delle Forze di polizia, anche in termini di ulteriore spinta all'efficientamento del "comparto Scuole" della Polizia di Stato (articoli dall'8 al 12) e, infine, la prevenzione e repressione della violenza in occasione degli eventi sportivi (articoli dal 13 al 17).

In questo contesto, trova spazio anche un mirato intervento, contenuto nell'art. 5, di perfezionamento della disciplina degli obblighi di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive e para-ricettive, regolato dall'art. 109 TULPS.

Al fine di garantire, da subito, l'uniforme applicazione della novella, appare opportuno fornire le seguenti indicazioni che vengono a completare il complessivo quadro interpretativo formulato con l'atto di indirizzo indicato a seguito.

## 2. *Le incertezze applicative relative all'art. 109 TULPS.*

Le disposizioni recate dall'art. 5 del D.L. n. 53/2019 puntano, innanzitutto, a superare le incertezze interpretative insorte, a seguito di alcuni incipienti orientamenti del Giudice Penale, relativamente all'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate per un periodo non superiore alle ventiquattro ore.

Tali incertezze scaturiscono dal fatto che il D.M. 7 gennaio 2013 prevede, all'art. 1, che, nella predetta ipotesi, la comunicazione alla Questura competente deve essere eseguita al momento dell'arrivo del soggetto alloggiato.

Tale previsione è stata considerata in contrasto con la lettera dell'art. 109 TULPS, il quale prevede più semplicemente che le generalità della persona ospitata nella struttura siano inoltrate entro le ventiquattro ore dal suo arrivo.

Sulla base di tale convincimento, alcuni Giudici Penali hanno disposto la disapplicazione del menzionato art. 1 del D.M. 7 gennaio 2013, archiviando i procedimenti penali instaurati a carico di alcuni gestori per la violazione del combinato disposto degli artt. 17 e 109 TULPS.

## 3. *Le modifiche apportate all'art. 109 TULPS.*

Nell'intento di risolvere in radice ogni possibile conflitto giurisprudenziale, l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 53/2019 modifica il comma 3 dell'art. 109 TULPS.

In virtù della novità introdotta, il menzionato art. 109, comma 3, stabilisce adesso che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate debba avvenire entro le sei ore successive all'arrivo.

Per garantire la migliore applicazione di tale disposizione, il cennato art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 53/2019 prevede anche che debbano essere riviste le modalità di effettuazione delle comunicazioni delle persone alloggiate, attraverso l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'interno, destinato ad apportare le necessarie integrazioni al ripetuto D.M. 7 gennaio 2013.

Sulla portata innovativa di questa norma si tornerà tra breve.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Preme qui richiamare l'attenzione sulla clausola recata dal successivo comma 1-ter, il quale prevede che la modifica apportata dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 53/2019 dispiega i propri effetti a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del menzionato decreto ministeriale di integrazione del D.M. 7 gennaio 2013.

Il meccanismo appena descritto "congela" l'efficacia della novella apportata dal predetto art. 5, comma 1, con la conseguenza che, **fino al varo del cennato provvedimento attuativo**, continua a rimanere in vigore l'art. 109, comma 3, TULPS, nella versione antecedente al D.L. n. 53/2019.

Premesso che si è già provveduto ad avviare gli adempimenti prodromici finalizzati ad una celere emanazione del decreto ministeriale integrativo del cennato D.M. 7 gennaio 2013, il particolare meccanismo apprestato dalla novella pone la questione di come debba essere eseguita, in questa fase transitoria, la comunicazione al Questore delle persone che soggiornano in strutture ricettive per periodi non superiori alle ventiquattro ore.

Sul punto, non sembra secondario il fatto che il decreto-legge sia intervenuto sull'art. 109 TULPS con norma non di carattere interpretativo, ma destinata ad operare solo per il futuro.

Ciò appare significativo dell'intento del Legislatore di considerare come unico parametro temporale di riferimento quello indicato dalla norma primaria che assegna al titolare della struttura ricettiva il termine di ventiquattro ore per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione.

Conseguentemente, anche l'art. 1 del D.M. 7 gennaio 2013, nella sua vigente stesura, deve essere applicato in maniera coerente con la cennata norma primaria, evitando interpretazioni che, alla luce del nuovo elemento ermeneutico introdotto dal D.L. n. 53/2019, possano ritenersi non più confacenti al sistema da quest'ultimo delineato.

Alla luce di ciò, si ritiene che, **fino all'adozione del decreto ministeriale integrativo del D.M. 7 gennaio 2013**, il quadro normativo debba essere prudenzialmente inteso nel senso che i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro il termine delle ventiquattro ore dall'arrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse ventiquattro ore.

Va detto che, in tali ipotesi, la comunicazione non sarà comunque effettuata inutilmente, posto che essa consentirà, sia pure con un minimo iato temporale, di ricostruire, ai fini investigativi, i movimenti del latitante o del soggetto ritenuto pericoloso o sospettato di aver compiuto determinati reati, agevolando le attività di indagine, di rintraccio e di eventuale cattura.

In questa fase transitoria sarà comunque importante che la trasmissione delle generalità dell'alloggiato per un periodo inferiore alle ventiquattro ore sia effettuata con la massima tempestività da parte dei titolari delle strutture assoggettate alla disciplina dell'art. 109 TULPS.

~~OMISSIS~~



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

#### 4. Le integrazioni da apportare al D.M. 7 gennaio 2013.

Come si è anticipato, l'art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 53/2019 richiede, inoltre, di integrare il testo del D.M. 7 gennaio 2013, al fine di adeguare le modalità di effettuazione della comunicazione ex art. 109 TULPS sia al nuovo termine previsto per i soggiorni di durata inferiore alle ventiquattro ore, sia alla possibilità di assolvere il medesimo obbligo con nuove modalità tecniche.

La disposizione, infatti, prevede che le strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive possano effettuare la trasmissione delle generalità alla Questura, oltreché con le modalità già oggi stabilite dal D.M. 7 gennaio 2013, anche attraverso l'attivazione di un collegamento diretto tra la piattaforma informatica, attivato da questa Amministrazione per la raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati dei soggetti alloggiati (applicativo "Alloggiati Web") e i "sistemi gestionali" delle stesse strutture, cioè i sistemi che vengono comunemente impiegati nell'ambito dell'attività di impresa.

Come si è detto, sono stati già compiuti i primi passi per la messa a punto del cennato decreto ministeriale, per cui, non appena esso sarà varato, si provvederà a fornire indirizzi applicativi di maggior dettaglio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta